



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01170483307812 del 20/12/2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.320077 del 27/07/2020

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Viale Ancona n. 2 a Mestre Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27/07/2020 con prot. n. 319938 la Ditta Mura Srl ha fatto richiesta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico al Corpo di Polizia Locale di Venezia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma per posizionare in viale Ancona fronte Hotel NH Laguna Palace a Mestre Venezia un autogrù al fine di effettuare la sostituzione vetro in copertura;
- in data 24/07/2020 la Ditta Mura Srl ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione in viale Ancona al fine di effettuare i lavori;

Considerato che:

- il Corpo di Polizia Locale di Venezia – Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma con prot. n. 324873 del 29/07/2020 ha concesso l'occupazione temporanea di suolo pubblico per il giorno 07/08/2020 dalle ore 10,00 alle ore 15,00 per un'area di dimensioni: 10,50x6,50 m. in Viale Ancona a Mestre Venezia fronte NH Hotel su pista ciclabile e sede stradale;
- al fine di effettuare i lavori si rende necessario occupare in viale Ancona la corsia di destra in direzione Forte Marghera e un tratto di pista ciclabile;
- per effettuare i lavori si rende necessario deviare i pedoni sul lato opposto della carreggiata e i cicli in strada;
- la realizzazione dei lavori non comporterà l'inibizione del transito veicolare, ciclabile e pedonale;

Preso atto che la ditta deve rispettare le prescrizioni previste dal provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico;

Visti:

- la richiesta di ordinanza presentata con marca da bollo n. 01170483307823 del 20/12/2019, annullata dall'istante come dichiarato nella stessa dalla Ditta Ditta Mura Srl acquisita prot. n.320077 del 27/07/2020;
- il provvedimento di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciato dal Corpo di Polizia Locale con prot. n.324873 del 29/07/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;

- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1 **regolamentare la circolazione in Viale Ancona n. 2, secondo le seguenti disposizioni:**

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti Via Torino e diretti in via Forte Marghera;
- 1.2 le lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.51 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h ed eliminando il segnale di cui alla figura II 391/a Art.31 del regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- 1.3 di istituire il divieto di fermata eccetto il veicolo di cui il provvedimento di occupazione di suolo nel tratto di Viale Ancona interessato dall'area di cantiere e sulle aree aperte all'uso pubblico contigua alla stessa;
- 1.4 durante l'esecuzione dei lavori per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare è fatto obbligo alla ditta esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento tramite movieri;
- 1.5 fissare l'obbligo per i pedoni di percorrere il lato opposto della carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più prossimi all'area di cantiere;
- 1.6 presegnalare e segnalare in via Torino la sospensione della pista ciclabile e l'obbligo per i velocipedisti di transitare sulla carreggiata;
- 1.7 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.8 è fatto obbligo di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 1.9 è fatto obbligo all'impresa di rispettare le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico di cui in premessa;

2 **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**

3 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**

4 **prescrizioni a carattere generale:**

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quanto altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 10,00 alle ore 15,00 del giorno 7 agosto 2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 3 agosto 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.